

c) Problema diverso è il rapporto tra motivo aggiunto e necessità o meno di un nuovo mandato: *“Ai fini della rituale proposizione dei motivi aggiunti nel processo amministrativo, non è necessario un autonomo mandato rispetto a quello rilasciato per la proposizione del ricorso principale, in quanto il mandato originario deve intendersi comprensivo – salva esplicita esclusione – di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita”* (C.G.A.R.S. 4.11.95 n. 343); *“La produzione dei motivi aggiunti rientra nel mandato di rappresentanza e difesa con ogni più ampia facoltà, estesa a margine dell’atto introduttivo”* (TAR Marche 21.6.85 n. 200); *“La facoltà di proporre e firmare motivi aggiunti è compresa tra quelle conferite all’avvocato col mandato a margine del ricorso principale”* (così è per il Tar del Lazio, Sez. III, 11.8.86 n. 2720, per il Tar Lombardia, Brescia, 7.8.01 n. 689, per il Tar Piemonte, Sez. II, 16.11.01 n. 2120, Tar Umbria, 5.12.01 n. 615, per il Tar Toscana, Sez. I, 14.7.03 n. 2793; “ senza necessità di apposito ed autonomo mandato” (C.d.S., Sez. IV, 22.3.86 n. 180, e Sez. V, 6.7.02 n. 3717).

4) Irricevibili sono anche, i terzi motivi aggiunti, perché la loro notifica, di fatto è avvenuta oltre il 60° gg. dalla piena conoscenza del decreto di ripartizione del monte ore *de quo* da parte della Sialpe-Asia, che non può certo beneficiare di una rimessa in termini per il solo fatto di aver sostituito il proprio legale, e ciò in sostanziale adesione alle eccezioni di controparte.

Libero il S.G. del Sialpe-Asia di cambiare il proprio legale (e non è questione che interessa né il Collegio né le parti in causa), ma l’aver costui prevaricato le funzioni dell’Avv. S. Macina al punto da costringerla a rifiutare l’incarico, senza avere già un secondo legale per sostituirla, appena dopo che costei aveva presentato i secondi motivi aggiunti (gli unici che si sono dimostrati validi e risolutivi), rinuncia correttamente comunicato al sindacato rappresentato dopo la C.C. del 1.7.05, sembrerebbe aver scelto, per il sindacato da lui rappresentato, il momento peggiore: stavano scadendo i termini per coinvolgere nel contenzioso anche la Funzione Pubblica, e si è interrotto il filo conduttore legato all’unico motivo determinante.

L’Avv. M. L. Ferri, sia pure munita di autonoma procura *ad litem*, non poteva che notificare i terzi

“motivi aggiunti” alle stesse parti già destinatarie dei secondi motivi aggiunti, ed ora anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Funzione Pubblica, ed all’Avvocatura Generale dello Stato a titolo diverso dal precedente (cfr. § I, lett. B); ma, nominata tardivamente, altrettanto fuori termine fu costretta a notificare l’atto.

La irricevibilità dei terzi “motivi aggiunti” pregiudica l’esame ed il conseguente annullamento delle norme regolamentari contenute nel d.P.R. n. 164/02, e, proprio per la loro diversità dai secondi motivi aggiunti (il che conferma il singolare atteggiamento di “prevaricazione” del cliente anche sul secondo suo legale), non è possibile valorizzarli neanche come memoria, ancorché depositati solo il 27 ottobre, senza formale opposizione a verbale di controparte.

5) Non è ammissibile, infine, l’intervento “ad adjuvandum” del signor Rialti, dipendente sindacalizzato, notificato a tutte le parti (pubbliche e private) a mezzo fax, giusta autorizzazione in calce, entro i termini dalla sua piena conoscenza del decreto impugnato, certamente non successiva alla sua audizione del 5 ottobre 2005. Non lo è, non certo per il titolo a costituirsi in proprio:

a) nel caso di specie, infatti, è ben vero che sarebbe inammissibile l’intervento *ad adjuvandum* “da parte di chi ha un interesse di consistenza tale che lo avrebbe legittimato a proporre ricorso in via principale”, (sullo stesso orientamento già del CdS, Sez. IV 16.5.85, e Sez. VI 27.5.88 n. 725, più di recente si sono espressi il Tar Campania, Napoli, Sez. III, 25.11.99 n. 3045, CdS, Sez V, 29.11.04 n. 7748, e ancora Tar Liguria, Sez. I, 12.10.05 n. 1349), ma, a ben vedere, è di palmare evidenza che l’atto d’intervento è “garbatamente limitato” a descrivere solo la propria specifica posizione (a tutela dei propri interessi legittimi, quale dipendente sindacalizzato), senza volersi occupare del contenzioso dedotto dal sindacato “ricorrente principale”, al quale lo stesso interveniente si àncora; anzi, proprio l’eccezione proposta rivela un maldestro **tentativo di nascondere la molteplicità delle posizioni soggettive di interesse legittimo**, che si intrecciano nella realtà, costituendo la stessa ragione giustificativa della *“giurisdizione esclusiva”* (cfr. il § II, alla fine);

b) E’ tardiva, piuttosto, **la sua costituzione in giudizio**, per avere l’Avv. Grimaldi depositato la

prova della notifica il giorno prima ed il giorno stesso della udienza di trattazione, anche se finisce immeritadamente per giovare lo stesso Avv. Gozzi, difensore del Sappe, che – in presenza di notifiche via fax, debitamente autorizzate dal Presidente della Sezione - assumendo la funzione di “direttore d’orchestra” di tutte le oo.ss. controinteressate ha inopinatamente interrotto la trasmissione in atto (ovvero ha dato ai suoi collaboratori istruzioni in tal senso), in violazione del principio di affidamento sul numero di fax, ufficialmente accreditato a suo nome, come già aveva interrotto qualche ora prima una analoga trasmissione via fax dell’Avv. M. Laura Ferri per la ricorrente principale: le segnalazioni dei due legali, corredate dai rispettivi “report” falliti, per “interruzione” in corso di trasmissione, avvenuta a distanza di poche ore l’una dall’altra, sembrerebbero confermare non mere casualità fortuite, ma fatti intenzionali, che mal depongono per la professionalità del legale.

L’essere l’Avv. Gozzi ricorso a tali “mezzucci” non previsti dalla procedura per depistare la controparte, se da un lato autorizza una segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per quanto di competenza, dall’altro, nonostante la tardività della costituzione del Rialti, la sua iniziativa offre una palese testimonianza – necessaria forse solo per chi vuole chiudere gli occhi alla realtà – che il presente contenzioso non si occupa solo di interessi legittimi di un sindacato, ma anche di quelli di tutti i dipendenti sindacalizzati.

§ II 1) Il Collegio si è trovato ad avere a disposizione, da una parte moltissima documentazione prodotta dalla parte pubblica (DAP e Avvocatura Generale) per lo più “*sconnessa e disorganica, senza alcuna funzione logica in ragione dei profili trattati*” (cfr. rigo 14 e 21 dell’allegato in fatto “xlsF n. 3), e la stessa mancata risposta alla richiesta del Presidente, contenuta nella nota 25 maggio n. 74, inviata direttamente anche all’Avv. Ventrella (rigo 16 dello stesso allegato), rivelano **una “scarsa collaborazione” della difesa erariale**, alla quale documentazione si contrappone un solo atto difensivo, quasi dovesse preferire l’essere reticente; dall’altra, molti atti difensivi delle parti private, al di là del contenuto specifico, lascia molto a desiderare, se non altro per aver depositato copie degli atti difensivi “mutilate” di alcune pagine (il che depone per una scarsa considerazione della funzione difensiva delle altre parti, e della funzione giudicante del collegio), ed in particolare

l'ostruzionismo manifestato dall'Avv. R. Gozzi nei confronti dell'Avv. M. L. Ferri e dell'Avv. Grimaldi nel far interrompere la trasmissione delle notifiche a mezzo fax, come autorizzato dal Presidente, ed il temerario abuso del tempo riservato alla audizione in udienza pubblica (cfr. pag 6) meriterebbero anche le spese a carico. Entrambe le circostanze consentono di affermare che le stesse parti non meriterebbero alcuna compensazione delle spese di giudizio, ancorché di fatto disposta per la sola difficoltà di una valutazione differenziata da soggetto a soggetto.

2) L'attività istruttoria per quanto riguarda la verifica sul sistema "infopol-stipe" è in linea con l'art. 213 c.p.c. e le altre norme di procedura sotto richiamate al n. 3, per tre ordini di ragioni:

- essa si è svolta presso la stessa amministrazione che se ne serve costantemente e non presso altre amministrazioni;
- esige operazioni mirate, sia pure incrociate, senza alcun contributo dialettico di parte, come avviene per gli accertamenti sanitari;
- elevato è il rischio di dover esporre agli eventuali cc.tt.pp. anche dati coperti dalla legge sulla privacy;

Per quello che è stato richiesto al c.t.u., desumibile anzitutto dalla richiesta fatta dal sottoscritto relatore allo stesso Ufficio Gestione Sviluppo e Gestione Sistema Informativo del DAP con nota 22.9.05 n. 268, la consulenza ha dato sì conferma del funzionamento astratto del sistema, ma anche i seguenti due elementi oggettivi:

a) **il sistema si basa sui dati statistici immessi a sistema dalle strutture periferiche** (con tutte le riserve legate alla possibile intenzionalità o meno di certi protocolli, anticipati o ritardati, da cui il "garbato suggerimento" dell'Ing. Manna (a fine consulenza) **di rendere almeno automatica la data: dati statistici, come tali definiti anche dal DAP**, nei primi atti prodromici impugnati dal Sialpe-Asia, cioè non ancora divenuti oggetto di accertamento; eppure, dal novembre 2004 a fine aprile 2005, il DAP ha esaltato il dato statistico, in violazione dell'art. 32, 2 c., del d.P.R. n.

146/00, che parla solo di “deleghe accertate” e non di deleghe presunte dal dato statistico diffuso, dando a quest'ultimo un valore maggiore di un qualsiasi “exit poll”, e non diversamente lo hanno considerato le oo.ss. beneficiarie del decreto di ripartizione, al punto da dare assoluta certezza al dato statistico, sebbene, per sua natura, fosse insensibile ad un lieve scarto reale (come è quello in esame), e quello immesso a sistema dalle strutture periferiche fosse esposto al rischio di un “errore umano” (per dirla con l'Ing. Manna), non escluso che possa essere intenzionale.

b) dal sistema non risulta siano mai esistite “linee guida” per consentire alla base di effettuare le proprie opzioni sindacali, il che espone tutti i dipendenti sindacalizzabili ad un trattamento differenziato, chi più informato delle regole da seguire, chi meno, o persino ingannato; né “criteri certi ed uniformi” per assicurare un pari trattamento, e svolgere un controllo trasparente su scala nazionale, e valutare correttamente le deleghe raccolte o/e le deroghe subìte annualmente;

c) se veramente fossero esistiti “criteri certi ed uniformi”, prima di adottare il decreto conclusivo del procedimento, il DAP avrebbe potuto con disinvoltura fronteggiare l'apposito incontro, di cui parla l'art. 34, 1 c., del d.P.R. n. 164/02, o fosse anche in alternativa a tale incontro previsto, avrebbe potuto celermente rispondere a tutte le richieste della Sialpe-Asia, consentendole non solo di partecipare al procedimento, ma anche di dedurre specifiche censure.

Nulla di più poteva essere chiesto al c.t.u., al quale non spettava certo di valutare la rilevanza delle censure proposte dalla o.s. ricorrente, da cui la successiva consegna al relatore del documento ricevuto per e-mail dal citato Ufficio Informatico (cfr. doc. n. 1 a pag. 15 del fatto, e colonne STU della “basedicalcolon.1.xls”).

3) Legittime sono le “audizioni” informali, non interrogatori né giuramenti, perché le modalità di esecuzione e l'utilizzo dei rispettivi esiti

a) si sono svolte nell'arco di soli 15 gg, tenendo conto della specialità del processo amministrativo, in relazione alle esigenze di celerità istruttorie (artt. 29 del R.D. n. 642 del 1907, e 35, 3 c., del d.lgs 31.3.98 n. 80;

b) hanno adeguatamente risposto alle esigenze del Collegio di conoscere il sistema di raccolta delle firme e le sue possibili devianze (con un dettaglio raramente consentito al giudice amministrativo, come riconosciuto anche da chi, in posizione opposta alla parte ricorrente, ha aderito a quegli incontri);

c) non è su queste che si sia mai ancorato alcun principio di prova, dedotta semmai dalla documentazione prodotta spontaneamente in giudizio dalla parte pubblica;

4) **Anche se potrebbe non essere rilevante nel caso concreto**, perché – per come si è svolta l'istruttoria sulla verifica del “sistema infopol-stipe”, presso la stessa p.a. che lo utilizza e non presso altre amministrazioni, per come sono stati ascoltati i soggetti che liberamente hanno aderito per mettere anche il Collegio al corrente di quale fosse, nel quotidiano, il sistema di raccolta delle deleghe e delle revoche (audizioni informali, e non interrogatori né giuramenti), ed, infine, per come è stato utilizzato il materiale acquisito - il tipo di attività cognitiva svolta non è diversa da qualunque altra utilizzata in sede di giurisdizione generale di legittimità, un'istruttoria del tipo che gli stessi avvocati invocano per altri contenziosi, allorché difendono la parte ricorrente e non la parte controinteressata.

A ben vedere [e, a parziale modifica di quanto affermato in alcune ordinanze cautelari, adottate in un contesto in cui si era ancora in fiduciosa attesa che la p.a. resistente e le oo.ss. controinteressate esprimessero le proprie tesi sul tema specifico, e lo stesso Collegio, nell'adottare l'ordinanza 1/29 luglio '05 n. 4464, dava ancora per scontato che la Sialpe-Asia avesse già notificato il tutto anche alla Funzione Pubblica entro i 60 gg. di rito (quantomeno entro il 3 luglio), salvo il decorso dei termini per il relativo deposito, peraltro coincidenti con l'inizio del periodo feriale] **tutte le “*causae petendi*” dedotte nel caso specifico, conducono ad un ben più articolato e complesso contenzioso.**

Potrebbe, quindi, essere importante precisare le ragioni per le quali - proprio per la complessità dei profili sottoposti all'esame del Collegio - **la materia possa e debba ben rientrare nella giurisdizione esclusiva del G.A.**, e lo si afferma in consapevole avviso contrario alle tesi delle oo.ss. controinteressate, che l'avrebbero semplicisticamente esclusa, ancorando il *petitum* sostanziale ad una

sola “causa petendi” di comodo (comportamento antisindacale ex art. 28 della L. n. 300 del ‘70), nel caso, oculatamente “mutilata” del “carattere plurioffensivo” della domanda, come se la norma non fosse mai stata integrata con gli ultimi tre commi dall’art. 6 della L. n. 146/90; non sembra, pertanto, che possano essere considerati pertinenti al caso in esame quelle decisioni adottate su fattispecie, per le quali non è stato correttamente impostato il vero “petitum” sostanziale, ancorato ad una sola “causa petendi”, come se fosse l’unica dedotta.

Nel caso in esame, non si può parlare semplicisticamente o/e genericamente di “libertà sindacali”, sul cui limitato tema la S.C. di Cassazione ed il Consiglio di Stato avevano ovviamente affermato la giurisdizione del G.O; al contrario, esiste una costante interazione fra esercizio del potere pubblico (applicato correttamente o meno) **ed interessi legittimi sia di sindacati** (sia ricorrenti, e, nel caso, quelli dedotti fin dall’inizio della vicenda dalla Sialpe-Asia a tutela della sua immagine, da due anni illegittimamente danneggiata dalla pubblicazione dei dati statistici prima di accertare quelli effettivi, sia controinteressati), **che di dipendenti, titolari questi ultimi di interessi legittimi** (sia ad esprimere le proprie opzioni sindacali, avendo a disposizione **regole certe ed univoche**, in fatto mai esistite (cfr. § II, n. 1 b), sia a non essere strumentalizzati con l’ipotizzato “mercato delle deleghe multiple”, perché a monte esiste un loro diritto di associazione di valore costituzionale), a carico di **atti e comportamenti procedimentalizzati**, che vivono una loro interconnessione logica.

Nel caso in esame, **militano a favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** alcune ragioni, spesso fra loro connesse (o consequenziali l’una all’altra), anche se non tutte necessariamente compresenti:

a) in materia di atti e comportamenti plurioffensivi, confermano la giurisdizione esclusiva, le seguenti sentenze delle SS.UU. della suprema Corte di Cassazione, dopo che l’art. 6 della L. 12.6.90 n. 146, aggiungendo il 6 ed il 7 comma all’art. 28 della L. 20.5.70 n. 300, ha modificato i precedenti criteri sul riparto della giurisdizione fra g.o e g.a., limitando quest’ultima ai soli casi in cui venga richiesta dalle oo.ss. la rimozione dei provvedimenti lesivi anche di situazioni

soggettive inerenti al rapporto d'impiego (17.2.92 n. 1911, 5.2.92 n. 1450, 17.7.93 n. 7955, 22.3.95 n. 3320, 6.2.97 n. 1136, 18.12.97 n. 12830, e, via via negli anni successivi, 15.6.00 n. 436);

b) in materia di eventuale risarcimento del danno (conseguenziale all'annullamento richiesto, ed agli altri diritti patrimoniali consequenziali (giurisdizione prevista dall'art. 7, 3 c., della L. 21.9.00 n. 205 che ha modificato la legge sui TAR) **sistematicamente messi in gioco** (*ogni mese e per ogni dipendente sindacalizzato*), in ragione anche **della maggiore o minore trattenuta mensile, moltiplicata tante volte quanti sono i sindacati beneficiari delle "deleghe multiple"; il vero è che dal citato "indebito utilizzo" deriva anche la irrazionale lievitazione della base di calcolo del 5% di rappresentatività sindacale, secondo un criterio di fatto applicato sul totale dei dipendenti sindacalizzati (cfr § "basedicalcolo.xls n. 1 (rigo 22) e n. 2 (rigo 25), criterio che, in pochi anni, sembra aver raddoppiato non solo le entrate dei soli sindacati beneficiari, ma anche il loro numero, ben oltre le percentuali segnalate dall'ARAN per il restante pubblico impiego, e bene ha fatto la prima difesa della Sialpe-Asia a ribadire con i secondi motivi aggiunti quello che aveva anticipato con il ricorso principale in tema di "evanescenza della base di calcolo", ed ora sulla "illegittima (anticipata e surrettizia) applicazione di una logica di rappresentatività elettorale, senza aver prima sottoscritto il decreto attuativo del relativo sistema.**



c) in tema di **mancati adempimenti istruttori**, che il DAP avrebbe dovuto compiere prima di adottare il decreto di "ripartizione del monte ore dei permessi sindacali" *de quibus*, **adempimenti che** non costituiscono meri "comportamenti" omissivi devoluti al g.o. dalla sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale, **essendo riconducibili al "mancato tempestivo soddisfacimento di interessi legittimi, la cui tutela è connessa, per sua natura, all'obbligo della p.a. ad assolvere adempimenti pubblicistici, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative, e quindi alla giurisdizione esclusiva del g.a."** (Adunanza Plenaria 15.9.05 n. 7: Pres. De Roberto, Est. Maruotti, sia pure adottata in tema di utilizzazione del territorio).

Anche se non esistono significative valutazioni giurisprudenziali, la stessa funzione di

“rappresentanza sindacale” meriterebbe di essere considerata un “servizio pubblico”, che l’art. 33, 1 e 2 c., del d.lgs. n. 80/98, come sostituito dall’art. 7 della citata L. n. 205/00 devolve alla giurisdizione esclusiva del g.a., e lo sarebbe ancor più se il “dato associativo” fosse stato legittimamente rapportato con un “dato elettorale”, che però non si è ancora mai verificato, per la “notoria ritrosia” dei sindacati operanti nel settore, troppo spesso pronti più ad attribuirsi illegittimamente un premio di rappresentanza elettorale per elezioni mai avvenute, che non ad affrontare le elezioni su scala nazionale, quasi si temesse di provare la loro “effettiva consistenza”.

La norma devolve a tale giurisdizione tutte le controversie in materia di “servizio pubblico”, includendo esplicitamente certi “servizi” elencati nel 1° comma, ed altri contemplati alla lettera “e” del 2° comma, che testualmente parla di “controversie tra amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, comunque denominati” (lettera “b”), e di “controversie concernenti la istituzione, modificaione o estinzione dei soggetti gestori di pubblici servizi” (lettera “a”), che sembra riguardare proprio il caso della “Sialpe-Asia”, o di “controversie riguardanti attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi (lett. “e”), con esplicita esclusione, oltre che delle controversie meramente risarcitorie per danno alle persone o alle cose, o in tema di invalidità, anche dei rapporti individuali di utenza con i soggetti privati (e, nessuno può sostenere che la trattenuta mensile sindacale possa essere considerata un “prezzo” imposto con tariffa per una prestazione ben determinata, tanto è vero che non è uniforme né la trattenuta mensile (a volte, anche oggetto di scambio di utilità in sede di “campagna acquisti” (come confermerebbero alcuni verbali di audizione, anche di opposta iscrizione), né la prestazione offerta.

La presenza di una giurisdizione esclusiva, potenzialmente aperta a trattare interessi legittimi anche se connessi ad un diritto soggettivo, non comporta certamente anche una giurisdizione di merito, nel senso che il g.a. non può modificare in sostituzione del DAP il risultato giudicato illegittimo (come nelle cause elettorali), quale che sia la causa (errore di metodo) della illegittima lievitazione della base di calcolo, e quale che sia l’incidenza del mancato computo delle deleghe alla o.s. ricorrente.

§ III Con riferimento alla impugnazione del decreto di ripartizione dei permessi sindacali, occorre necessariamente prendere ad “ancora di ormeggio” i soli “secondi motivi aggiunti”, gli unici notificati alla parte pubblica (Ministero della Giustizia, DAP ed Avvocatura dello Stato), e a tutte le oo.ss. controinteressate (non anche alla P.C.M., ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, coinvolte tardivamente con le conseguenze sopra già precisate), nel senso che - per trattare l’oggetto specifico del decreto di ripartizione de quo - non può essere utilizzato nulla di quanto dedotto con il ricorso principale, notificato solo al DAP, nè di quanto dedotto con i primi motivi aggiunti, notificati anche a due oo.ss. (UIL-Pa/pe e Sappe), sebbene fossero fondati – grazie a censure di eccesso di potere, non di violazione di legge - in relazione ai relativi “petita”, fatta salva (a profitto o a carico di qualsiasi altra oo.ss., beneficiaria o meno) la documentazione pertinente depositata in quella fase processuale (fosse anche dalla Funzione Pubblica che, pur non costituendosi in giudizio nel ricorso n. 1826/05, ha correttamente aderito alla O.P.I. n. 237); documentazione questa che è onere di tutte le parti in causa conoscere, e la esplicita rinuncia manifestata “in coro” in udienza 4.11.05 (cfr. le pagg 6 e 15 del fatto) da tutte le parti controinteressate, coordinate dall’Avv. Gozzi, quasi fosse il loro “direttore d’orchestra”, **non impedisce al collegio di tenerne conto.**

I secondi motivi aggiunti – in base anche (ma non solo) al documento depositato dall’Avvocatura alla c.c. del 22.marzo ’05 (cfr rigo 9 dell’allegato a pag. 18 del fatto) – a pag. 2 **deducono:** *“tale decreto avrebbe dovuto essere adottato entro il 31.3.05* (in violazione o erronea applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 164/02), *e il ritardo nella sua adozione ha ulteriormente aggravato la posizione già notevolmente provata dal sindacato ricorrente ...”* (evidente è il riferimento alla inaffidabilità dei dati dichiarati per formare la **“base di calcolo** e al relativo risultato finale”); a pag. 4 *“.... si può inoltre affermare che il decreto risulta assolutamente errato e lontano dalla realtà”,* nel senso che *“il numero effettivo dei dipendenti sindacalizzati potrebbe essere di gran lunga inferiore alle 38.429 deleghe dichiarate”* (allora si faceva riferimento al prospetto dati del 2.5.05, appena tre giorni prima l’adozione del decreto impugnato, proprio per contestarne la sua tardiva adozione), e poi precisa ... *“finendo così*

per alterare completamente il risultato finale del quorum ... dei soggetti sindacalizzati", e, ancora, *"né può sottacersi che avvalendosi di detti metodi (alias) "basedicalcolo", il DAP eleva ogni anno la soglia (reale ed effettiva) richiesta del 5% (nominale) di rappresentatività"* (si fa riferimento ad un evidente travisamento del contenuto della norma applicata, e quindi dei "dati costitutivi" della base di calcolo, su cui individuare il 5% minimo previsto); *la sintesi dei dati statistici, ora meglio descritta dai prospetti "basedicalcolo.xls" nn. 1 e 2, conferma l'intuizione dedotta dai secondi motivi aggiunti, che addebitano al DAP la responsabilità di tali alterazioni, ove anche fossero frutto inconsapevole di un "indotto" condizionato da ben altri interessi in gioco.*

Il 3 comma dell'art. 32 del d.P.R. 18.6.02 n. 164 prevede che *"il monte ore dei permessi sindacali sia ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale ...* (i dipendenti iscritti o sindacalizzati sono quelli del rigo 22 del prospetto n. 1.xls, o del rigo 24 del prospetto n. 2), *espressione questa prima (deleghe complessivamente espresse) che lascia aperta la legittimità del computo delle "doppie deleghe" rilasciate spontaneamente dal singolo delegante a più sindacati contemporaneamente; non altrettanto può dirsi per le "doppie deleghe", ove risultassero frutto di un certo "mercato delle deleghe" ipotizzato dagli stessi funzionari del servizio informatico; ancor meno legittimo se poi le stesse risultassero gestite all'insaputa dei dipendenti deleganti; comunque, stando al confronto dei numeri forniti dal DAP, entrambe le ipotesi di "doppie deleghe" non costituiscono, da se sole, la causa della imprevedibile "lievitazione della base di calcolo", di cui si è parlato all'inizio del contenzioso.*

D'altra parte, lo stesso comma del citato art. 32 prosegue precisando che *il riferimento è alle sole deleghe "accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione"* (nel caso di specie, al 31.12.04, *espressione questa seconda che conferma come l'applicazione concreta del sistema regolamentare vigente sia stata effettivamente contraria ai più elementari principi di ragionevolezza ed adeguatezza.*

Fatte queste premesse, e con riferimento motivazionale ai **due allegati “basedicalcolo1.xls” e “basedi calcolo2.xls”**, riportate alle seguenti pagine 36 e 37, si condividono le censure espresse con i “secondi motivi aggiunti” avverso il decreto di ripartizione dei permessi sindacali:

1) in primo luogo, perché, senza che sia stato mai sottoscritto dai sindacati il decreto attuativo dell’art. 2, 1 c. sub A (ultimo brano) del d.lgs. 12.5.95 n. 195, nonché del successivo art. 7, 4 c. (norma richiamata anche dalla quarta e quinta premessa del d.P.R. 18.6.02 n. 164 *de quo agitur*), come confermato dall’Avvocatura (cfr. secondo brano del § III), il DAP ha applicato strumentalmente in anticipo anche il dato elettorale, come se fosse legittimamente applicabile una sorta di premio di rappresentanza elettorale, calcolato a tavolino e non desunto da elezioni mai avvenute, tanto più che la norma citata prevede sì un sistema a regime, ma solo in futuro; peraltro, a ben vedere, l’averlo applicato strumentalmente in anticipo ha portato **incautamente proprio a rinnegare la democraticità di un vero sistema elettorale, in cui **gli elettori** (non necessariamente corrispondenti ai dipendenti sindacalizzati) **almeno vengono conteggiati una sola volta, il voto è segreto, non conoscibile, né oggetto di scambio**, come avviene in questo strano tipo di democrazia !!**

L’interesse in gioco a difendere un certo sistema è molto elevato per chi aveva beneficiato già di 11.511 deleghe, e non è privo di significato se il Sappe sia stato il primo a costituirsi in giudizio nel ricorso n. 1826/05, ben prima di aver ricevuta formale notifica, il primo ad opporsi all’annullamento dell’art. 32 del d.P.R. 18.6.02 n. 164, e dell’art. 43, 1 c., del d.lgs n. 165/01; e lo ha fatto prima ancora che la o.s. ricorrente si facesse scadere il termine per coinvolgere anche la Funzione Pubblica.

Questo meccanismo, indebito perché non previsto se non in futuro, anticipato rispetto alla previsione a regime, da due anni almeno comporta un effetto strumentale (consapevole per molti, e non certo casuale) di inglobare fra le deleghe proprie delle oo.ss., predestinate al beneficio, anche quelle delle oo.ss. predestinate ad essere escluse dal decreto di ripartizione: ed è questa la ragione per la quale il decreto stesso non far cenno alcuno alla “base di calcolo”, incautamente applicata.

Accorpare in un unico totale tutti i dipendenti iscritti (cc.dd. sindacalizzati) **effettivamente porta**

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

per eliminare l'indebita assegnazione di ore alle sette beneficiarie ab origine										con F/24, il 5 % minimo e di 1.778,25 deleghe			per riassegnare le ore anche alle altre due con più del 5 % (dato statistico + controllo)			note
dati DAP al 1.3.05	da col. U del 1° xls	deleghe riferite al 2004 (dato statistico)			percentuale dei soli beneficiari (cfr nota 3)	G/24 : 100 = x : 220.000	dato statistico corretto con altri dati > 5 %	percentuale dei soli beneficiari (cfr nota 3)	J24 : 100 = x : 220.000	richiami alla sentenza						
SINDACATI	l'art. 32 esige l'adozione entro il 31.3.05 con dati già accertati	saldo algebrico del 2004														
	S.A.P.Pe	11.846	- 733	11.113	31,24	68.728	11.113	30,72	67.584							
	O.S.A.P.P.	5.832	- 805	5.027	14,13	31.086	5.027	13,89	30.558							
	C.I.S.L. - F.P.S./P.P.	4.317	- 522	3.795	10,67	23.474	3.795	10,49	23.078							
	U.I.L. - P.A./P.P.	3.758	- 319	3.439	9,66	21.252	3.439	9,50	20.900							
	C.G.I.L. - F.P./P.P.	3.261	- 309	2.952	8,36	18.392	2.952	8,16	17.952							
	F.S.A.	3.347	- 940	2.407	6,76	14.872	2.407	6,65	14.630							
	Si.Na.P.Pe	3.208	- 867	2.341	6,58	14.476	2.341	6,47	14.234							
	parziale deleghe oo.ss beneficiarie	35.569	- 4.495	31.074			31.074									
	% relativa al 1° sottogruppo	88,25				87,40		85,88								
00 ss che il decreto in esame ha di fatto escluse	ore assegnabili al 1° sottogruppo					192.280			188.936			Indipendentemente dalla legittimità o meno della decorrenza dell'affiliazione con la Snapp solo dal 2005 (cfr. altra sentenza)				
	S.I.A.P.Pe affiliante	1.053	+ 505	1.558	4,38			1.872	5,17	11.374		pur avendo il 5,26 % ab origine, perché mai la Snapp fu prodotinata ad essere esclusa 2				
	S.N.A.P.P. affiliata	1.208	+ 664	1.872	5,26			1.801 + 57 = 1858	5,13	11.286	§ III n. 6/c	oltre alle 1.253 deleghe, determinate in questa sede (F/18), debbono essere riconosciute almeno 1.801 deleghe (cfr. nota n. 2 e K/18 del xls1), e poi aggiungere a 1.801 almeno 57 deleghe già escluse con motivi non condivisibili (per un totale di 1858)				
	Sialpe-Asia	1.838	- 585	1.253	3,52	cfr nota 2										
	deleghe ad altre oo.ss. risultanti dai prospetti	621	- 813	- 192	- 0,53											
	parziale altre oo.ss.		- 289	4.491			5.039				§ III n. 6/c	J/22 = 4.491 + (1.801 - 1.253) + 57 riconosciute giudizialmente				
	% relativa al 2° sottogruppo	11,7			12,60			10,30				in G e K/23 almeno due volte il 5 %				
	ore assegnabili a chi ha più del 5 %									22.660		non assegnando nulla anche a chi ha più del 5 % (cfr cella H24), non risultano assegnate tutte le ore				
	base di calcolo a confronto	40.289	- 4.784	35.565			36.170					= a F/15 + F/22				
		totale % deleghe	99,95			100			96,18				= a G/16 + G/23			
00 ss che il decreto in esame ha di fatto escluse	monte ore da ripartire					192.280				211.596		= a H/17 + 0 di H/24, sono molte meno ore distribuite, che non con L/17 + L/24				
	richiami alla sentenza			§ III n. 2	§ III n. 5 b	§ III n. 5 b e c	§ III n. 5 b									

Nota 1: la proporzione per sapere il numero minimo di deleghe per ottenere il 5 % degli iscritti o sindacalizzati è < 5 : 100 = x : 35.565 (cella F24) = il minimo è 1.778,25

Nota 2: perché mai lo stesso DAP segnalò 1.801 deleghe, elaborate nella riunione collettiva del 13 aprile (cfr cella K18 del xls) ? Risposta: secondo la erronea "base di calcolo" (cfr § III, n. 1 e 2), quel dato statistico era sufficiente per predestinare anche la Sialpe-Asia alla esclusione. Pretendere ora di adattarlo, confermerebbe l'intento di allora.

Nota 3: colonna dei soli beneficiari: per col. G (F/24 : 100 = singola cella col F : x); per col K (J/24 : 100 = singola cella col J : x)

Handwritten signature

[illegible]

ad una illegittima lievitazione della “base di calcolo”, ed il prospetto “*basedicalcolo1.xls*” ben lo dimostra: infatti, ogni mese (ed in proporzione, ogni anno successivo) si altera il rapporto percentuale tra il totale dei dipendenti iscritti (cc.dd. sindacalizzati) ed il sempre maggior numero necessario di deleghe per raggiungere il 5% minimo di rappresentatività, e ciò indipendentemente dal numero delle cc.dd. “doppie deleghe”, sicuramente legittime se dovute alle “libere opzioni” del singolo di iscriversi ad uno o più sindacati contemporaneamente, ma non altrettanto, se dovessero essere il risultato di un ipotizzato “mercato delle deleghe”: **attribuendo a ciascuna delle oo.ss. beneficiarie le deleghe ricevute dalle oo.ss. escluse in proporzione al numero delle deleghe riconosciute alle prime**; lascia riflettere il caso del Sappe, che si è aggiudicata una misura maggiore di quella che, più delle altre oo.ss., “*potrebbe aver concepito*” la campagna di proselitismo sindacale come “mercato delle deleghe”, raggiungendo così il 33,90 % (col. O).

2) A ben vedere l’art. 2, 1 c., lett. A (seconda parte) del d.lgs 12.5.95 n. 195 prevede che “*in attesa ...*” (di poter attivare occasioni elettorali su tutto il territorio nazionale) “*.... si deve tener conto del solo dato associativo*”, il che comporta che **a ciascuna o.s. debbano necessariamente essere attribuite solo le proprie deleghe.**

D'altra parte, **non è possibile applicare** al decreto di ripartizione dei permessi sindacali **l’art. 43 del d.lgs. 30.3.01 n. 165**, perché **diversa è la finalità di questa norma**, circoscritta solo ai **criteri di ammissione alla contrattazione collettiva**, a prescindere dal fatto che il suo art. 1 preveda, in realtà, solo “*la media tra il dato associativo, espresso dalla percentuale delle deleghe (accertate) rispetto al totale delle deleghe rilasciate, ed il dato elettorale, espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni rappresentative unitarie del personale rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato, con l’ulteriore criterio oscillante tra il 51% ed il 60% di cui al 3 c.*”

3) **la consapevolezza delle illegittimità indicate al numero 2 è stata comune sia al DAP**, che pubblicando i dati immessi a sistema dalle strutture periferiche, **li ha presentati come dati certi**, prima ancora che fossero accertati con “**apposito incontro**” separato con ogni oo.ss., come

vorrebbe l'art 32, 3c. e l'art. 34, 1 c., del d.P.R. 164/02; dal novembre 2004 a fine aprile 2005, anzi l'amministrazione centrale **ha esaltato il dato statistico, in violazione della norma testè citata**, che parla solo di "**deleghe accertate**", dando al primo un valore maggiore di un qualsiasi "exit poll", come tale considerato da tutte le altre oo.ss. beneficiarie del decreto di ripartizione, al punto da non mettere in dubbio l'avvenuto accertamento delle deleghe, **sia al Sappe**, verosimilmente non estraneo al c.d. "mercato delle deleghe" se non altro per aver totalizzato, rispetto alle altre beneficiarie, il doppio delle deleghe, delle revoche e delle nuove iscrizioni; e sì che si è avuto l'ardire di ironizzare sul conto della Sialpe-Asia, che avrebbe invocato a proprio favore anche le deleghe de "Il Poliziotto", per sommare 55 deleghe in più !!

4) il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo di ogni anno, è stato, invece, strumentalmente adottato in ritardo, nel caso dopo il 2 maggio 05, dopo la riunione collettiva del 13 aprile (presenti sia chi sapeva tutto di tutti, sia chi non ha capito nulla, ed è stato "bidonato") sì da consentire l'attribuzione di un numero di deleghe maggiori, che finiscono per valere più per le beneficiarie e meno per le altre, e **sì che i dati infopol** [inviati per e-mail il 30.9.05 al c.t.u., e da questi consegnati al Presidente relatore solo dopo il 13.10.05] **stranamente non figurano mai neanche fra i dati statistici, quasi a confermare che solo pochi fossero i soggetti "consapevoli di poter "giocare" anche con quei dati.**

L'illegittimità connessa alla applicazione del c.d. "premio di maggioranza elettorale" per elezioni mai avvenute, pacificamente utilizzato per evitare proprio il confronto elettorale, **non ha alcuna connessione, né di causa né di effetto, con la realtà e la consistenza del c.d. fenomeno delle "deleghe multiple"**, nel senso che, in questa sede, è doveroso prescindere.

5) L'illegittimità del criterio di calcolo, applicato nel caso concreto, è di tale portata negativa da giustificare

a) l'annullamento integrale del decreto impugnato: non trattandosi di vizio formale, non è sicuramente applicabile l'art. 21 *octies*, 2 c., della L. 7.8.90 n. 241, introdotto dalla L. n. 15/05;

b) l'assoluta necessità di segnalare al DAP le "due correzioni", ricostruite sul prospetto "basedicalcolo2.xls", una prima sulle colonne F/G/H, per eliminare l'indebito [compresa una considerevole riduzione del monte ore distribuite fra le attuali sette oo.ss. beneficiarie, proprio quelle che hanno chiesto ed ottenuto in altra sede (cfr. pag. 19 della sentenza) la riforma della ordinanza collegiale 1-29 luglio 2005 n. 4464, che aveva provvisoriamente riconosciuto le ore che si torna a riconoscere nel merito, e una "conseguenziale rivalutazione" di queste ultime, ed una seconda sulle colonne J/K/L, per assegnare le ore (già illegittimamente attribuite alle oo.ss. predestinate ad essere beneficiarie) ora anche alle altre due, già predestinate per essere escluse, la prima (la Snapp) che già in base alla prima correzione, risultava avere il 5,26 % del totale degli iscritti (col. F e J del rigo 24), e la seconda (Sialpe-Asia), che con il saldo algebrico negativo di col. E, si noti, minore di ben quattro delle beneficiarie *ab origine*, figurerebbe avere solo 1253 deleghe (pari al 3,52 %), ma **in realtà lo stesso DAP le aveva già attribuito 1801 deleghe** (cfr. col K/18 del precedente prospetto), **ben maggiore del 5%, minimo previsto, alle quali potrebbero aggiungersi ben 57 deleghe, escluse "in pectore" dalla dott.ssa Conte** (cfr. elenco offerto in udienza dal Presidente, ma rifiutato dalle difese controinteressate), di fatto escluse con motivazioni pacificamente non condivisibili.



A questo punto (cfr. anche l'ultima parte della premessa in diritto), le parti private e le parti pubbliche (sia il DAP che il Dip. Funzione Pubblica) trovino una soluzione coerente con il sistema vigente (che certamente non sembra essere quello di un "colpo di spugna" per il passato, all'insegna del "chi ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato", tanto più che il Sialpe-Asia sembrerebbe non aver partecipato più neanche alla contrattazione collettiva, ma ancora più certo è che il giudice amministrativo deve fare solo valutazioni giuridiche in sede di giurisdizione generale di legittimità.

c) l'illegittimità dell'indebita applicazione del premio di rappresentanza elettorale, per elezioni mai avvenute giustifica il riconoscimento di un risarcimento per il danno ingiusto all'immagine arrecato alla Sialpe-Asia dal DAP,

- per aver subito le conseguenze di una anticipata applicazione indebita del c.d. “premio di maggioranza elettorale” (conseguenza diretta di quanto dedotto con i secondi motivi aggiunti);

- per non aver effettuato, in tempo utile, alcun accertamento, che avrebbe dovuto essere effettuato in un “**apposito incontro**”, previsto dall’art. 34, 1c., del d.P.R. (censura connessa all’art. 32, che, parlando di “deleghe accertate”, esclude il computo sui soli “dati statistici”, acquisiti, a mezzo “infopol-stipe”, dalle strutture periferiche e forniti periodicamente dal DAP.

- per avere, al contrario, subito le conseguenze di risposte frazionate ed incomplete alle richieste di chiarimento (profilo sul solo mancato conteggio delle deleghe ricevute), nel senso che se il DAP avesse integralmente fornito, fosse anche tardivamente in corso di giudizio, puntuali risposte a quanto giustamente richiesto (vizio solo formale) **avrebbe messo in condizione la Sialpe-Asia di presentare almeno specifici “motivi aggiunti”**; è, quindi, priva di significato logico la “pretesa motivazionale” (inserita nella premessa che precede il dispositivo del decreto) di “non condividere” le opinioni espresse dalla Sialpe-Asia con la sua nota n. 1333/05, nel senso che le richieste, alle quali tale nota fa riferimento, riguardano posizioni fra loro molto diverse e **le poche** (e scoordinate) **risposte del DAP non contengono motivazioni tutte condivisibili** (cfr. il n. 6).

6) Prima di indicare in dettaglio quali motivazioni del DAP non risultano condivisibili, **giòva condividere subito la legittimità**

a) del mancato conteggio delle 20 deleghe rilasciate agli ausiliari, perché, ancorché mai citata nelle asserite motivazioni, la norma esiste nella terza premessa del d.P.R. 18.6.02 n. 164, laddove esclude l’applicazione del contratto sindacale per “... *i dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva ...*”, esclusione confermata poi dall’art 1, 1 c., lett. a;

b) del mancato conteggio a favore della Sialpe-Asia delle 55 deleghe rilasciate a “Il Poliziotto”, ma non, come dedotto, per il tardivo riconoscimento da parte della Funzione Pubblica o/e del DAP dell’affiliazione richiesta, sui cui “lunghi tempi” ci sarebbe, comunque, molto da dissentire, quanto piuttosto per la esplicita rinuncia da parte di tale piccola o.s. che (cfr. rigo 21 di xls n. 3 a

pag. 18 del fatto) ha ritenuto precisare la motivazione della rinuncia adottata (non attendibilità informatica delle revoche subite dalla Sialpe-Asia, e non provata pertinenza al caso delle ordinanze di rigetto, che la Sezione prima del Tar del Lazio avrebbe adottato in passato, motivazione questa che la dice lunga, sugli effetti della immagine di un sindacato in inesorabile declino).

c) facendo ora riferimento al prospetto in tabella-word (ultima colonna a destra), relativo ad un elenco di 129 deleghe alla Sialpe-Asia, non computate, peraltro con motivazioni non condivisibili, forse per questo trattenuto *"in perctore"* dalla d.ssa Conte del DAP (pagg. 6 e 15, e doc n. 2).

Non sono condivisibili (per genericità, e/o perplessità ...) **le seguenti motivazioni:**

- 27 (6 + 18 + 3) sono le deleghe illegittimamente non conteggiate nell'erroneo presupposto che non possa valere una nuova iscrizione allo stesso Sialpe-Asia presentata da un dipendente dopo aver revocato una precedente delega entro il 31.10.04.

Secondo la tesi del DAP, "quelle deleghe non varrebbero sol perché quel certo dipendente già corrisponde, per l'anno in corso, il contributo sindacale alla prima o.s. (senonchè, l'art. 32 del d.P.R. n. 164/02 indica solo il termine per fare le revoche, ma non parla anche di impossibilità di una nuova iscrizione al precedente sindacato); se sul piano civilistico è vero che **ogni atto di revoca è, per sua natura, revocabile con un atto contrario, sarebbe irrazionale invalidarlo proprio a carico della o.s** che nell'anno corrente già percepisce il contributo sindacale, e ancor più irrazionale sarebbe in un contesto normativo che ammette pacificamente sia una spontanea elargizione a favore del sindacato in precedenza prescelto, sia le spontanee deleghe contemporanee a più sindacati; ammesso e non dimostrato che un simile ragionamento sia stato fatto a carico anche di altri sindacati, è, comunque, illogico, anzi pericoloso, non consentire una reiscrizione, perché, nella singolare "caccia all'uomo", premia proprio la o.s. che si sarebbe dimostrata più astuta nel convincere il dipendente a fare anzitutto la revoca di una delega preesistente, in danno di altre oo.ss. concorrenti, quasi fosse più utile un premio all'astuzia, che non alla democrazia, da 10 anni elusa.

- 4 sono le deleghe annullate sull'equivoco presupposto che il delegante *"non (sarebbe) presente in*

istituto”: certamente non può significare che “non è più dipendente” perché alla data del rilascio della delega era già in pensione; semmai che a quella data, “non è in servizio in quella sede”, perché temporaneamente “distaccato altrove”, o “in ferie”, o “in malattia”, o “in permesso”, ma proprio queste ipotesi imporrebbero “criteri certi ed uniformi” per la base, e questi non sono mai esistiti.

- **19 sarebbero le revoche presentate in tempo utile**: il DAP non è stato mai capace di indicare una data certa di protocollo (cfr. il suggerimento, garbatamente proposto anche dall’Ing. Manna), forse perché quella “struttura periferica” ha anticipato il protocollo di un atto in realtà sottoscritto dopo il 31.10.04, magari in una sede dove esiste un sindacalista interessato, che è anche “comandante di reparto” ?

- **4 sarebbero le deleghe non conteggiate per un motivo impreciso** (generico e/o evasivo) di essere stato “*sospeso dal servizio*”; anche a voler prescindere dalla circostanza che non è stata indicata la norma che indicherebbe i casi che non danno titolo ad esprimere deleghe sindacali, anzi (essendo pacifico dalle audizioni di tutte le parti che uno delle motivazioni che inducono il dipendente a dare delega ad uno o ad altro sindacato è proprio la prospettiva della assistenza legale) colui che fosse destinatario di una sanzione disciplinare, dovrebbe avere una ragione in più per rilasciarla, per poi servirsene; non risulta, comunque, essere stata indicata né la data né la durata di un eventuale provvedimento sanzionatorio, perché i suoi effetti potrebbero anche essere venuti meno, sia per naturale decorso, sia per annullamento giurisdizionale, parametri tutti che, se fossero stati esplicitati dal DAP alla o.s. ricorrente, questa sarebbe stata messa in condizione di difendersi (consultando il malcapitato), ma non l’ha mai potuto fare perché il DAP non ha mai concluso il procedimento a suo danno !!

- 3 sono le deleghe illegittimamente non ritirate alla posta di Napoli e di Palermo, che tempestive e non soggette a penalità ostative, vanno sommate alle altre recuperate in via giudiziaria, per **un totale di 57 deleghe alla Sialpe-Asia**, a loro volta da sommare alle 1801 riconosciute direttamente dal DAP.

§ V 1) Concludendo, il decreto di distribuzione dei permessi sindacali è illegittimo, a dir poco, per

a) per aver applicato il premio di maggioranza elettorale, con ogni conseguenza commentata nel prospetto "xlsn2", per cui **a questa specifica illegittimità**, ancor prima del 5 % di deleghe conseguite solo in questa sede giurisdizionale, è connesso il danno all'immagine, e l'annullamento del decreto giustifica in parte qua il risarcimento del danno, richiesto all'Amministrazione sia con i primi che con i secondi motivi aggiunti;

b) per non aver previamente completato gli accertamenti delle deleghe attraverso un apposito incontro riservato, ma di essersi riportato ai soli dati statistici, spacciati come reali, danneggiando anzitempo l'immagine della Sialpe-Asia;

2) Conseguentemente, **il DAP è invitato a ripristinare l'equità distributiva in base a quanto spetta a ciascun sindacato, in proporzione al valore economico delle ore assegnate, legittimamente o meno, in funzione del dovuto;**

a) **riconosce a titolo di risarcimento danni a favore della Sialpe-Asia un valore di 30.000 €** sulle 250.000 € richieste, perché per i due precedenti anni, nessuna delle due difese ha fornito tempestivamente la prova delle sentenze di annullamento di precedenti decreti di ripartizione, ma vincola un sesto di tale liquidazione all'ammontare delle competenze ed onorari che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma vorrà riconoscere a favore dell'Avv. Stefania Macina e dell'Avv. M. L. Ferri a carico del sindacato Sialpe-Asia, creditore del Ministero Giustizia;

b) riconosce a favore dell'Ing. Manna ed a carico del DAP il compenso, già previsto nel decreto di nomina come congruo, secondo i precedenti dello CNIPA, e già comunicato al DAP il primo giorno dell'inizio delle operazioni di verifica, e lo liquida con separato atto ai sensi di legge;

c) il Collegio ritiene doveroso segnalare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il comportamento tenuto dall'Avv. Riccardo Gozzi del medesimo Foro, per avere, per ben due volte, intenzionalmente interrotto la trasmissione a mezzo fax, debitamente autorizzata dal Presidente del Collegio agli Avv. Maria Laura Ferri e Francesco Grimaldi.

d) dispone, sebbene poche parti lo meritino realmente, la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa, in ragione anche delle considerazioni riportate al § II n. 1;

PQM

Il Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio, Sezione Prima *Quater* accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto **annulla** sia gli atti prodromici impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti, **sia il decreto di ripartizione dei permessi sindacali retribuiti**, impugnati con i secondi motivi aggiunti, con onere del DAP di ripristinare l'equità distributiva, prevista nel § V n. 2;

Liquida all'Ing. Manna la somma con separato provvedimento nella misura prevista a carico del bilancio del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

Condanna la medesima Amministrazione al pagamento di 150.000 € a favore della Sialpe-Asia, a titolo di risarcimento danni delle totali 250.000 € richieste;

Dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del **11.11.05** (per circoscrivere le questioni di rito, e valutare la rilevanza e gli effetti dell'unico motivo di merito che meriti accoglimento), del **16.3.06** (per esaminare alcune soluzioni motivazionali in excell), e del **2.5.06** (per escludere la riunione del ricorso n. 1826/05 al ricorso n. 5554/06, proposto dai sindacati Sappe-Snapp), tutte in prosecuzione della prima del **4.11.05**, ciascuna con intervento dei seguenti Magistrati

Pio Guerrieri

- Presidente, relatore ed estensore

Giancarlo Luttazi

- Consigliere

Antonella Mangia

- Primo Referendario

Roma, 27 MAG. 2006



N. / Reg. Decr.

N. 1826/06 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Roma

Il Presidente della Sezione Prima quater



Vista la sentenza pubblicata il 27 maggio 2006 n. 3923, adottata sul ricorso n. 1826/05 fra la o.s. Sialpe-Asia contro il Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e nei confronti delle oo.ss. Sappe, Osapp, Uil-Pa/Pe, F.S.A., C.G.I.L., C.I.S.L./FPS, Si.Na.P.Pe;

Constatata la segnalazione, secondo la quale esisterebbe una discrasia tra la motivazione riportata a pag. 44 (rigo 12) che parla di 30.000 € di danno risarcibile, ed il dispositivo di pag. 45 (rigo 10) che parla di 150.000 €;

Ritenuto che solo il Presidente, estensore della sentenza, e nessun altro soggetto (tantomeno estraneo al Collegio) può chiarire la genesi dell'errore materiale, che, per sua natura, esclude qualsiasi "vizio decisorio", e che l'interesse al chiarimento è esclusivamente della parte pubblica, onerata a risarcire il danno all'immagine della Sialpe-Asia, e non delle parti private, sul punto specifico in posizione di assoluta indifferenza;

Considerata la più recente giurisprudenza in tema di correzione di errore materiale nel giudizio amministrativo, che pacificamente deve essere disposta d'ufficio (TAR Liguria, Sez. II, 18.11.04 n. 1551, C.d.S., Sez. V, 28.6.04 n. 4798, 22.4.02 n. 2197, 6.8.01 n. 4228);

Quale estensore della sentenza, il sottoscritto precisa che l'errore materiale è contenuto nel dispositivo, da una parte dovuto ad un "refuso" nella digitazione della "1" come se indicasse le centinaia di una cifra, in realtà inavvertitamente digitato nella delicata fase di assemblaggio delle pagine "word" con le pagine "excell", allo scopo di pubblicare la sentenza anche su internet, intento poi rinunciato; dall'altra dalla mancata correzione della cifra di 50.000 [corrispondenti ad un valore di 30.000 per il danno ricevuto nel 2005 per la perdita di immagine subita dalla o.s. ricorrente nell'anno di raccolta delle deleghe, più 20.000 (10.000 per ciascuno dei due anni precedenti, nei quali quel sindacato avrebbe iniziato a subire l'analogo danno)], poi - coerentemente alle risultanze documentali - non più riconosciuto per l'assenza di una prova specifica (sentenze, e non solo ordinanze, favorevoli), come effettivamente precisato in motivazione a pag. 44, punto 2 a,

dispone

di correggere il dispositivo della sentenza a pag. 45 (rigo 10) nel senso che la cifra da 150.000 € deve essere rettificata in 50.000 €.

Ordina alla Segreteria di riportare la citata correzione nell'originale della sentenza, e di notificare il presente decreto alla parte pubblica, dandone copia a tutte le parti private che dovessero chiederlo.

Roma, 1 giugno 2006

Il Presidente estensore

[Firma]

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

il 1/6/2006

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

[Firma]

